



***Comune di Isola del Giglio***  
**Provincia di Grosseto**

**Copia di deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 16 del 01-03-2019**

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2019-2021**

L'anno **duemiladiciannove (2019)** il giorno **uno (01)** del mese di **Marzo**, alle ore **12:00** e seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg:

<b>1. ORTELLI SERGIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>2. PINI COSIMO RICCARDO</b>		<b>Presente</b>
<b>3. STEFANINI DAVIDE</b>		<b>Presente</b>

Assume la presidenza il Sig. **SERGIO ORTELLI**, nella qualità di **SINDACO** del Comune.

Assiste il Segretario comunale del Comune dott. **LUZZETTI LUCIO**.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, 1<sup>^</sup> comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio
- l'art. 19, 8<sup>^</sup> comma, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: " a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Comunale in materia di fabbisogno del personale e verifica delle eccedenze 2018-2020 n. 14 del 10/02/2018 e n. 35 del 19/05/2018;

**VISTO** l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che detta la disciplina in materia di limiti alle spese di personale degli enti soggetti al pareggio di bilancio, prevedendo che:

-ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

-costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

-in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto il caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio (comma 557-ter);

### **CONSIDERATO** che:

- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art.3, comma 5, del D.L. 90/2014 determinando il superamento delle limitazioni al turn over e portando tutti gli Enti locali ad avere capacità

assunzionali pari al 100% della spesa di personale cessato nell'anno precedente;

**PRESO ATTO** che:

- è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio per gli anni 2015, 2016 e 2017;

- è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

**DATO ATTO**, inoltre, che l'ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

**RITENUTO** d'altro canto necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

**VERIFICATO** che non è al momento rilevata alcuna eccedenza di personale;

**DATO ATTO** che sono state depositate per l'anno 2019 due domande di pensionamento;

**DATO ATTO**, pertanto, che per gli anni 2020 e 2021 l'Ente intende procedere alla copertura del 100% dei posti resisi liberi a seguito di pensionamento;

**CONSIDERATA** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento e che l'Ente si riserva, nel rispetto dei limiti di spesa, la possibilità di dar corso alla gestione associata di servizi o alla stipula di convenzioni per l'impiego di personale appartenente ad altri enti qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare maggiore funzionalità all'esercizio delle funzioni comunali;

**CONSIDERATO** l'Ente potrà valutare la concessione di nulla osta alla mobilità nel rispetto dell'art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, solo a fronte di possibilità di mobilità in ingresso, nel rispetto delle norme che disciplinano i limiti di spesa di personale;

**VISTA** la legge di bilancio 2019, legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**DATO ATTO** che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale si differisce al 31/03/2019 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

**VISTO** il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente proposta espresso ai sensi dell'art. 19 comma 8 Legge 448/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con proprio atto n. 79 del 11/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** i pareri favorevoli sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

### **1. DI DARE ATTO CHE:**

1. non sono rilevate eccedenze di personale;

2. è stato rispettato il patto di stabilità interno/pareggio di bilancio per gli anni 2015, 2016 e 2017;
3. è stato rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
4. che la spesa media del personale nel triennio 2011-2013 è attestata ad € 616.078,19;
5. che la spesa di personale per il triennio 2019-2021 risulta rispettare il limite indicato al punto precedente;
6. che, in considerazione delle domande di pensionamento, l'Ente intende procedere alla copertura del 100% del personale cessato;

2. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU;

3. **DI RENDERE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PRESO ATTO** della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**RITENUTO** la proposta meritevole di approvazione;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
- 2) **SUCCESSIVAMENTE**, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
***Sig. ORTELLI SERGIO***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***LUZZETTI LUCIO***

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale firmato digitalmente